Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Martedì, 21 febbraio 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1966

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1966, n. **1316**.

Istituzione di un Istituto d'arte in Monopoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli Istituti e Scuole d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1965 è istituito in Monopoli un Istituto d'arte con le sezioni di « Arte della porcellana » e di « Arte del tessuto », del quale sono approvati la pianta organica e lo statuto annessi al presente decreto e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'Istituto di cui all'articolo precedente è stabilito in L. 71.000.000. La spesa graverà sul cap. 2082 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per lo esercizio finanziario 1965 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1966

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 39. — VILLA

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Monopoli

Sezioni: Arte della porcellana; Arte del tessuto

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la Cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Religione	—	1	—
3. Lingua italiana, storia e educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi.
4. Storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia.
5. Matematica, fisica, contabilità	1	—	In tutte le classi.
6. Scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia in una o più sezioni.
7. Disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi.
8. Disegno dal vero	1	—	In tutte le classi.
9. Plastica	1	—	In tutte le classi.
10. Disegno professionale per la porcellana con la direzione dei relativi laboratori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
11. Arte del tessuto con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
12. Tecnologia per il tessuto	—	1	—
13. Tecnologia per la porcellana	—	1	—
14. Insegnante d'arte applicata per la foggiatura e modellazione	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
15. Insegnante d'arte applicata per la decorazione della porcellana	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
16. Insegnante d'arte applicata per la tessitura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
17. Insegnante d'arte applicata per il tappeto	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.
18. Insegnante d'arte applicata per la stampa dei tessuti	1	—	In tutte le classi della relativa sezione.

PERSONALE DI SEGRETERIA E DI SERVIZIO

19. Segretario-economo	1	—	—
20 Applicati di segreteria	2	—	—
21 Bidelli	4	—	—

N B. — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto.

Gli insegnamenti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Statuto dell'Istituto d'arte di Monopoli

Art. 1.

L'Istituto d'arte di Monopoli è composto dalle sezioni « Arte della porcellana » e « Arte del tessuto ».

Art. 2.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentanze del Comune;

c) il direttore dell'Istituto;

d) un insegnante eletto dal Collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli Enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'Istituto.

Il direttore dell'Istituto esercita le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il Consiglio di amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del Consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'Istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il Consiglio di amministrazione adempie inoltre alle altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'Istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 comprese quelle della Cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'Istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'Istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli Istituti e Scuole d'arte e, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° ottobre e termina il 30 settembre successivo.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 giugno ed il 31 dicembre.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'Istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della Cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'Istituto.

Il servizio di cassa dell'Istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un Istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un Istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'Istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'Istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata e mandati di pagamento, emessi dall'Istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione e di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dell'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'Istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1966, n. 1317.

Regolamento di esecuzione della legge 3 novembre 1961, n. 1255, per il personale del ruolo dei conservatori dei Musei delle scienze e dei curatori degli Orti botanici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255 — con particolare riferimento all'ultimo comma dell'art. 2 — concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I concorsi per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera direttiva dei conservatori dei Musei delle

scienze e dei curatori degli Orti botanici si svolgono per esami e sono indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione in corrispondenza al numero dei posti assegnati a ciascun Museo e Orto botanico, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Art. 2.

Per l'ammissione alla carriera direttiva dei conservatori dei Musei delle scienze è prescritto il possesso di un diploma di laurea rilasciato da una delle seguenti Facoltà:

Scienze matematiche, fisiche e naturali; Chimica industriale; Ingegneria; Medicina e chirurgia; Medicina veterinaria; Agraria, Scienze forestali; Lettere e filosofia; Magistero.

Per l'ammissione alla carriera direttiva dei curatori degli Orti botanici è prescritto il possesso del diploma di laurea in Scienze naturali e in Scienze biologiche o in Scienze agrarie o in Scienze forestali.

Per ogni posto di ruolo di conservatore il Ministro per la pubblica istruzione determina, sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore e tenuto conto delle specifiche esigenze del Museo quali risultano da apposita motivata proposta del direttore, quali fra le lauree di cui al precedente primo comma, siano valide per l'ammissione al relativo concorso.

Art. 3.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione alla carriera dei conservatori dei Musei delle scienze e di curatori degli Orti botanici sono nominate dal Ministro per la pubblica istruzione e sono composte:

a) da tre docenti di cui almeno due di ruolo scelti tra gli insegnanti delle materie pertinenti ai Musei interessati, per i concorsi ai posti di conservatore e tra i titolari di cattedre di botanica per i concorsi ai posti di curatore;

b) dal direttore dell'Istituto cui il Museo o l'Orto sono annessi o dal preside della Facoltà qualora il Museo o l'Orto non siano annessi ad un Istituto;

c) da un impiegato di carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

La presidenza della Commissione spetta al commissario di cui alla lettera *b*); qualora, peraltro, questi non sia professore di ruolo la presidenza è assunta dal professore di ruolo più anziano.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1ª classe.

Non possono far parte della Commissione membri che sono tra loro o con alcuni dei candidati parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 4.

Le prove di esame dei concorsi di cui agli articoli precedenti, consistono:

a) in tre prove scritte vertenti su temi a carattere teorico o pratico delle discipline che interessano il Museo o i Musei cui appartengono i posti messi a concorso per gli aspiranti alla carriera di conservatore, mentre verteranno su temi di botanica generale e sistematica e di fisiologia vegetale per gli aspiranti alla carriera di curatore;

b) in una prova orale sulle discipline che formano oggetto delle prove scritte e su nozioni di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.

Il candidato è tenuto pure a dimostrare la conoscenza di una lingua straniera a sua scelta tra l'inglese, il tedesco, il francese e il russo.

Art. 5.

Gli esami di merito distinto per la promozione a conservatore e curatore di 1ª classe vengono annualmente indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione entro il 30 giugno per un'aliquota di posti pari al 50 % dei conservatori e dei curatori che, al 1° luglio successivo, compiono almeno sette anni di anzianità nella qualifica di conservatore o di curatore di 2ª classe.

Il concorso può essere indetto anche quando il personale che si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma risulti di numero inferiore a quattro ma non a due.

Per i conservatori gli esami constano di quattro prove scritte vertenti su temi delle discipline che interessano il Museo o i Musei cui appartengono i posti messi a concorso e di una prova orale sulle discipline che hanno formato oggetto di prova scritta.

Per i curatori gli esami constano di quattro prove scritte vertenti rispettivamente su temi di botanica generale, botanica sistematica, fisiologia vegetale, e patologia vegetale, e di una prova orale sulle discipline che formano oggetto delle prove scritte.

Le prove di esame di cui sopra devono avere carattere prevalentemente pratico e debbono essere dirette ad accertare l'attitudine dei candidati alla soluzione dei problemi connessi all'attività che essi svolgono.

Per quanto riguarda le votazioni relative alle prove di cui sopra si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 165, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le Commissioni giudicatrici sono costituite secondo quanto disposto dal precedente art. 3.

Art. 6.

Per le modalità di espletamento dei concorsi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento di esecuzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1966

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1966.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1957, n. 33;

Visto il proprio decreto in data 5 ottobre 1964 — concernente la nomina dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro — dal quale risulta che, tra i tre rappresentanti delle imprese di trasporto, è stato chiamato a far parte del Consiglio medesimo il dott. Angelo Costa;

Considerato che il predetto ha recentemente rassegnato la dimissioni da tale incarico;

Vista la lettera n. 3928 in data 7 novembre 1966, con la quale il Ministro per la marina mercantile — nel quadro della procedura indicata dal sesto comma dell'art. 3 della cennata legge n. 33 — ha comunicato che, in sostituzione del dott. Costa, la Confederazione nazionale degli armatori liberi ha designato, in rappresentanza delle imprese di trasporto, il dott. Giovanni Forcignanò;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio;

Decreta:

Il dott. Giovanni Forcignanò è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza delle imprese di trasporto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1966

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1967
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 219

(1806)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 gennaio 1967.

Nomina del Collegio dei revisori della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) per il triennio 1967-1969.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto lo statuto della Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842;

Visti il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e l'art. 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il proprio decreto 23 gennaio 1964, con il quale furono nominati i componenti del Collegio dei revisori della S.I.A.E. per il triennio 1964-1966;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione, per scaduto triennio, del predetto Collegio;

Viste le designazioni dell'Assemblea delle Commissioni di sezione riunite della S.I.A.E. formulate nell'adunanza del 17 dicembre 1966;

Vista la nota n. 8261 del 19 ottobre 1966, con la quale il presidente della Corte dei conti ha confermato, quale suo rappresentante nel Collegio dei revisori della S.I.A.E., il presidente onorario della Corte dottor Vincenzo Ventura;

Vista la nota n. 1060/165822 del 9 gennaio 1967, con la quale il Ministro per il tesoro ha confermato, quale suo rappresentante in seno al predetto Collegio, l'ispettore generale capo dott. Mario Di Prisco;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri effettivi del Collegio dei revisori della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) per il triennio 1967-1969 i signori:

Galtieri dott. Gino, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ventura dott. Vincenzo, designato dal presidente della Corte dei conti;

Di Prisco dott. Mario, designato dal Ministro per il tesoro;

Bixio M.° Cesare Andrea e Ravasini Nino, designati dall'assemblea delle Commissioni di sezione riunite della S.I.A.E.

Art. 2.

Sono nominati membri supplenti del Collegio dei revisori della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) per il triennio 1967-1969 i signori:

Pitolli dott. Francesco, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Bonagura Enzo e Casimiri Cecilio, designati dall'Assemblea delle Commissioni di sezioni riunite della S.I.A.E.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1967

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

(1546)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1966.

Nomina dei tecnici aggregati alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1966 con il quale si è provveduto alla nomina dei componenti la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dello Ufficio centrale brevetti per il biennio 1966-67;

Visti l'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939 sopra richiamato e l'art. 90 del regolamento approvato con regio decreto 6 febbraio 1940, n. 244, con i quali è data facoltà al presidente della Commissione dei ricorsi di chiamare dei tecnici a far parte della Commissione stessa;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888 e il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Viste le designazioni fatte dal presidente della Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della Commissione dei ricorsi di cui alle premesse del presente decreto, in qualità di tecnici, per il biennio decorrente dal 1° gennaio 1966:

Guidi ing. Guido, libero docente in costruzione di macchine;

Botrè prof. Claudio, libero docente in chimica macromolecolare;

Cotta Ramusino prof. Fabio, libero docente in merceologia.

Art. 2.

Ai tecnici della Commissione per l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti di cui al precedente art. 1 è assegnato un gettone di presenza per ciascun giorno di adunanza, secondo le vigenti disposizioni.

Art. 3.

Le spese per i gettoni di presenza e le indennità di missione derivanti dall'applicazione del presente decreto graveranno sul cap. 1465 del bilancio del Ministero dell'industria e del commercio per l'anno finanziario 1966 e sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 1967.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inoltrato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 giugno 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1966
Registro n. 17 Industria e commercio, foglio n. 335

(1590)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1966.

Sostituzione del segretario del Comitato centrale del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 4 giugno 1949, n. 422, istitutiva del Comitato centrale del lavoro portuale presso il Ministero della marina mercantile;

Vista la legge 1° dicembre 1961, n. 1327, recante modifiche alla composizione del Comitato centrale del lavoro portuale;

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1966, relativo alla nomina dei membri del Comitato per il biennio 1966-1967;

Visti i propri decreti 3 marzo 1966 e 30 aprile 1966, recanti modifiche alla composizione del Comitato, determinata con il citato proprio decreto 14 gennaio 1966;

Considerata la necessità della sostituzione del segretario del Comitato consigliere di 1ª classe, dott.ssa Adelaide Tiraborelli Lepri, destinata ad altro incarico;

Decreta:

Art. 1.

Il consigliere di 3ª classe, dott. Giovanni Battista Manasia, assume la funzione di segretario del Comitato centrale del lavoro portuale in sostituzione della dottoressa Adelaide Tiraborelli Lepri.

Art. 2.

Il presente decreto è registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1966

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1966
Registro n. 6 Marina mercantile, foglio n. 324

(961)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1966.

Sostituzione di un componente e di uno dei segretari della Commissione per la tenuta degli Albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, che determinano la composizione della Commissione per la formazione e la tenuta degli Albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1963, numero 415677, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964, che detta norme per la tenuta dei predetti Albi;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1963, numero 414733, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1964, registro n. 16 Finanze, foglio n. 66, col quale è stata costituita la Commissione per la tenuta degli Albi anzidetti, per il quadriennio 9 novembre 1963-8 novembre 1967;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1965, n. 404964, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1965, registro n. 24 Finanze, foglio n. 134, col quale è stato disposto che in caso di impedimento o di assenza del direttore generale delle Imposte dirette, le funzioni di presidente della Commissione anzidetta sono assunte dall'ispettore generale dott. Guido Simoncini;

Vista la nota n. 25000-25/10 del 15 ottobre 1966, con la quale il Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, propone che il vice prefetto dott. Umberto Giannitrapani venga chiamato a far parte della predetta Commissione, in sostituzione del vice prefetto dott. Michele Cappuccio, non più in servizio presso l'Amministrazione dell'interno;

Considerato che, per il trasferimento ad altro servizio occorre provvedere alla sostituzione, come segretario della Commissione, del dott. Alfredo Vigiano con il dottor Antonio Lauriello, consigliere di 1ª classe.

Considerata la opportunità, nell'interesse del servizio, di procedere alla nomina di altro segretario, oltre quello nominato in sostituzione del dott. Vigiano;

Ritenuta la necessità di procedere alle sostituzioni anzidette e di coordinare in unico testo la nomina dei segretari della Commissione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Umberto Giannitrapani, vice prefetto, è nominato componente della Commissione per la tenuta degli Albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette, in rappresentanza del Ministero dello

interno, per il restante periodo del quadriennio 9 novembre 1963-8 novembre 1967, in sostituzione del dottor Michele Cappuccio.

Art. 2.

Le funzioni di segretario della predetta Commissione saranno disimpegnate, a turno, dai signori Lauriello dott. Antonio e Panariello dott. Pasquale nonchè dal dott. Panarello Salvatore, consiglieri della Direzione generale delle imposte dirette.

Roma, addì 22 dicembre 1966

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1967
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 274

(1588)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone site nel comune di Tiriolo (Catanzaro).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Catanzaro per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 24 maggio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica ai sensi dello art. 2 della legge sopracitata, i seguenti belvederi siti nel territorio comunale di Tiriolo (Catanzaro): quello che va da Casa Nardo a piazza 4 Novembre; quello di piazza Italia; quello dell'autostello;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Tiriolo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico per i seguenti motivi: la prima, perchè costituisce un belvedere accessibile al pubblico dal quale è possibile godere un vasto quadro naturale, che oltre a rigoglioso verde di alberi e di piante varie, e ad un imponente costone della montagna dall'aspetto caratteristico, abbraccia, di là da un digradare di ondulazioni e di colline, dalle tinte dolcissime, il lontano Ionio e la città di Catanzaro, che nelle notti presenta le sue luci come un diadema di brillanti; la seconda perchè, anch'essa belvedere, assicura al godimento pubblico scenari pittoreschi di montagne e di colline, sparse di borghi e di villaggi, fino alla piana di S. Eufemia ed al mare Tirreno, con la vista, nelle giornate serene, anche delle isole Eolie e dello Stromboli, con effetti stupendi nei tramonti e nelle notti chiare, nelle quali numerosi borghi costellano di luci le groppe dei colli; la terza parte perchè consente la vista del quadro naturale che oltre ad abbracciare la città di Catanzaro e il golfo di Squillace, domina anche la piana di S. Eufemia e il Tirreno;

Decreta:

Le zone — come appresso specificate — site nel territorio del comune di Tiriolo (Catanzaro) hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono così delimitate: 1) Casa Nardo, fosso Donna Angelica fino alla confluenza del medesimo col vallone Acciaio, e da tale confluenza proseguendo lungo la normale all'asse stradale della provinciale Tiriolo-Gimigliano, per chiudersi lungo detta strada fino alla piazza 4 Novembre; 2) ad est il belvedere, dalla Casa Vittore lungo il viale Cavour fino all'incrocio con il fosso Loris, e proseguendo lungo il medesimo fino a chiudersi all'altezza della predetta Casa Vittore, lungo il confine sud-ovest delle particelle 1282 e 904 del foglio n. 13 del comune di Tiriolo comprendendo anche, lungo il viale Cavour, il tratto iniziale di arroccamento dello stesso verso la parte alta dell'abitato. Il vincolo comprende, da questa parte, la zona sottostante al tratto compreso tra viale Cavour a monte, la strada comunale per Corbizzano a sud-est, fino all'incrocio con il bivio per la contrada Frasso, e da questo incrocio lungo la tangente alla prima curva a gomito del predetto viale Cavour; 3) prolungamento del fosso Porta di Ferro, strada comunale omonima, e contornata per tutto il resto dalla strada statale n. 19.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catanzaro.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Catanzaro, curerà che il comune di Tiriolo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria delle zone vincolate, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 gennaio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Catanzaro

Verbale della seduta del 24 *maggio* 1965

L'anno millenovecentosessantacinque, il giorno ventiquattro maggio, in Catanzaro, nel palazzo della Provincia, alle ore 9,30, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Catanzaro, convocata dal presidente con lettera in data 20 corrente, su richiesta del soprintendente ai monumenti e alle gallerie della Calabria, al fine di riesaminare, per una migliore delimitazione e una più compiuta tutela, le zone paesistiche del comune di Tiriolo ritenute meritevoli di salvaguardia nel sopralluogo disposto nella seduta del 18 maggio 1964, al quale il soprintendente non potè partecipare per inderogabile impegno precedentemente assunto.

(*Omissis*).

Constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dello art. 5 del regolamento 3 giugno 1940 il presidente dichiara aperta la seduta. Su richiesta del soprintendente, all'unanimità dei partecipanti alla riunione, il presidente dispone l'immediato sopralluogo a Tiriolo, dove la Commissione giunge alle ore 10,15, ricevuta dal sindaco avv. Tommaso Paone, che guida i componenti della Commissione medesima nelle zone paesistiche oggetto di riesame.

Dopo opportuni rilievi, e tenendo conto della planimetria dei luoghi, la Commissione decide unanimemente di sottoporre a vincolo, in estensione i belvederi pubblici che si susseguono dalla Casa Nardo fino a piazza 4 Novembre, seguendo la statale 19, e in profondità, tutta la zona ad essi sottostante, compresa nei seguenti limiti: Casa Nardo, fosso Donna Angelica fino alla confluenza del medesimo col vallone Acciaio, e da tale confluenza proseguendo lungo la normale all'asse stradale della provinciale Tiriolo Gimigliano, per chiudersi lungo detta strada fino alla su ripetuta piazza 4 Novembre.

E ciò per assicurare al pubblico godimento pittoreschi aspetti di un vasto panorama, che a rigoglioso verde di alberi e di piante varie, e ad un imponente costone della montagna dall'aspetto caratteristico, abbraccia, di là da un digradare di ondulazioni e di colline, dalle tinte dolcissime, il lontano Ionio e la città di Catanzaro, che nelle notti presenta le sue luci come un diadema di brillanti.

La Commissione ritiene parimenti meritevole di tutela altro belvedere pubblico, sito all'apposto lato della stessa piazza Italia, e precisamente nel tratto compreso tra Casa Vittore Francesco e l'ufficio postale, e da questo lungo parte del viale Cavour, mediante apposizione di vincolo sulla zona sottostante compresa entro i seguenti limiti: ad est il predetto belvedere, dalla Casa Vittore lungo il viale Cavour fino all'incrocio con il fosso Loris, e proseguendo lungo il medesimo fino a chiudersi all'altezza della predetta Casa Vittore, lungo il confine sud-ovest delle particelle 1282 e 904 del foglio n. 13 del comune di Tiriolo, comprendendo anche, lungo il viale Cavour, il tratto iniziale di arroccamento dello stesso verso la parte alta dell'abitato. Il vincolo comprende, da questa parte, la zona sottostante al tratto compreso tra viale Cavour a monte, la strada comunale per Corbizzano a sud-est, fino all'incrocio con il bivio per la contrada Frasso, e da questo incrocio lungo la tangente alla prima curva a gomito del predetto viale Cavour. E ciò per assicurare al godimento pubblico scenari, pittoreschi di montagne e di colline, sparse di borghi e di villaggi, fino alla piana di Santa Eufemia ed al mare Tirreno, con la vista, nelle giornate serene, anche delle isole Eolie e dello Stromboli, con effetti stupendi nei tramonti e nelle notti chiare, nelle quali numerosi borghi costellano di luci le groppe dei colli.

La Commissione, sempre ad unanimità, decide, infine, di sottoporre a vincolo la zona paesistica sottostante all'autostello posta all'altezza del km. 351 + 375, delimitata dal prolungamento del fosso Porta di Ferro, dalla strada comunale omonima, e contornata per tutto il resto dalla strada statale n. 19 E ciò per impedire che una incontrollata edificazione nella detta zona possa compromettere quegli aspetti panoramici che ne costituiscono la attrattiva, consentendo la vista, oltre che sulla città di Catanzaro e sul golfo di Squillace, anche sulla piana di Santa Eufemia e sul Tirreno.

Del che è verbale.

Il presidente: BERNARDO

Il segretario: MIGLIACCIO

(1576)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone del Monastero e Santuario di S. Maria e del Castello di Porciano, in comune di Stia (Arezzo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Arezzo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 24 marzo 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Monastero e Santuario di S. Maria e la zona dell'antico Castello di Porciano e aree adiacenti, site nel territorio del comune di Stia (Arezzo);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge nell'albo del comune di Stia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico: la prima (quella del Monastero e Santuario di S. Maria) perchè il complesso degli edifici, addossati alla roccia e contornati da boschi che si stendono quasi a lambire il corso dell'Arno, costituisce un quadro naturale di compiuta bellezza meritevole di attenta tutela; la seconda (quella del Castello di Porciano) perchè tale zona, dominata dal rudere dell'antico castello dei Guidi che risale sicuramente al secolo X, dagli antichi spalti della fortificazione e dal borgo medioevale rimasto quasi indenne da costruzioni moderne, forma un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale visibile da ogni rotabile che risalga la valle dell'Arno, in cui l'opera dell'uomo si fonde inscindibilmente con quella della natura;

Decreta:

Le due zone separate costituite dal Monastero e Santuario di S. Maria e dal Castello di Porciano e aree adiacenti site nel territorio del comune di Stia (Arezzo) hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

Zona del Santuario di S. Maria

Si parte dalla curva cavalcante il ponte a nord di Stia sulla rotabile Londa-Stia e si segue il borro che da Molina va alla località Casa Campi e poi si segue la diramazione di esso che piega verso nord-ovest poi si lascia il corso d'acqua per seguire una mulattiera che va a Casa Franca poi di lì il borro senza nome che scende ad incontrare la rotabile Londa-Stia a circa 100 mt. dal luogo ove da questa si stacca la strada che va al Santuario. E dal bivio suddetto si percorre la strada Londa-Stia fino alla curva che sovrasta la località Molina.

Zona del Castello di Porciano

Partendo dalla rotabile Londa-Stia si percorre la via nuova di Porciano fino a dopo la seconda curva e si percorre poi la mulattiera segnata sulla carta I.G.M. al 25.000 che mena alle case dette del Poggiolino passando 50 mt. a valle di esse, poi dal Poggiolino si va a Pian Cavolini sempre stando a 50 mt. a valle verso levante sotto il gruppo delle case, si ritorna poi su la

mulattiera antica che passa per quota 676 fino ad incontrare il borro di Figgine e si segue questo fino a dove esso incrocia la rotabile Londa-Stia e si percorre questa fino a incontrare la via nuova di Porciano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Arezzo.

La Soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Stia provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria delle zone vincolate, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 gennaio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Arezzo

Verbale della riunione tenuta dalla Commissione il 24 marzo 1965

(*Omissis*).

Il giorno 24 marzo 1965, nei locali della Casa Vasari in Arezzo, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali ha tenuto una riunione per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

STIA: zona di Porciano (Castello), Santa Maria.

(*Omissis*).

Vincolo di un territorio in comune di Stia.

La Soprintendenza propone che venga costituita una zona tutelata che comprenda le rive dell'Arno, il Santuario di Santa Maria, il Castello di Porciano e parte del paese di Stia.

Il sindaco di Stia fa presente quale sia la situazione attuale dell'edilizia della zona e propone che il territorio da tutelare sia scisso in due per non sollevare difficoltà al Comune che ha già preso decisioni riguardanti alcuni piccoli fabbricati.

La proposta viene approvata e la Commissione approva la costituzione di due zone tutelate in comune di Stia, la prima attorno al Monastero e Santuario di Santa Maria che addossato alla roccia e contornato da boschi che si stendono quasi a lambire il corso dell'Arno costituisce un quadro di compiuta bellezza meritevole di attenta tutela e salvaguardia da dannose ed incontrollate iniziative edilizie che potrebbero, ove le costruzioni fossero male ubicate e peggio progettate, rovinare irrimediabilmente la località che è invece di altissimo valore paesistico.

La seconda zona comprende l'antico Castello di Porciano ed una area ad esso adiacente. Tale zona dominata dal rudere dell'antico Castello dei Guidi che risale sicuramente al secolo X, dagli antichi spalti della fortificazione e dal borgo medioevale rimasto quasi indenne da costruzioni moderne, ha un valore paesistico insostituibile perchè tale complesso visibile da ogni rotabile che risalga la valle dell'Arno, è inoltre zona di alto valore turistico costituendo un quadro ove l'opera dell'uomo si fonde inscindibilmente con quella della natura.

(*Omissis*).

Descrizione dei confini delle zone tutelate ai sensi della legge n. 1497, in comune di Stia (Arezzo).

Zona del Castello di Porciano

Partendo dalla rotabile Londa-Stia si percorre la via nuova di Porciano fino a dopo la seconda curva e si percorre poi la mulattiera segnata sulla carta I.G.M. al 25.000 che mena alle case dette del Poggiolino passando 50 mt. a valle di esse, poi dal Poggiolino si va a Pian Cavolini sempre stando a 50 mt. a valle verso levante sotto il gruppo delle case, si ritorna poi su la mulattiera antica che passa per quota 676 fino ad incontrare il borro di Figgine e si segue questo fino a dove esso incrocia la rotabile Londa-Stia e si percorre questa fino a incontrare la via nuova di Porciano.

Zona del Santuario di Santa Maria

Si parte dalla curva cavalcante il ponte a nord di Stia sulla rotabile Londa-Stia e si segue il borro che da Molina va alla località Casa Campi e poi si segue la diramazione di esso che piega verso nord-ovest poi si lascia il corso d'acqua per seguire una mulattiera che va a Casa Franca poi di lì il borro senza nome che scende ad incontrare la rotabile Londa-Stia a circa 100 mt. dal luogo ove da questa si stacca la strada che va al Santuario. E dal bivio suddetto si percorre la strada Londa-Stia fino alla curva che sovrasta la località Molina.

(*Omissis*).

La seduta termina alle ore 20,30 dopo che il presidente informa che anche la difesa delle alberature stradali verrà ridiscussa in una prossima riunione.

Il presidente: SALMI

(1575)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del belvedere del viale Margherita in comune di Vicenza.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Vicenza per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 agosto 1962, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il belvedere in viale Margherita nella città di Vicenza;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Vicenza;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè offre la visione di un panorama naturale ed urbanistico di straordinaria bellezza. Tale aerea infatti che si estende dal viale Margherita fino al fiume Retrone — costringendo questo a compiere una pittoresca ansa — costituisce una spaziosa radura dalla quale lo spettatore vede allinearsi numerosi antichi edifici e ha modo di abbracciare da un lato la bellissima vista del colle di Monte Berico e dall'altro quella della città, il cui profilo risulta pittorescamente mosso da torri, chiese, campanili, cupole;

Decreta:

La zona del belvedere del viale Margherita sita nel territorio del comune di Vicenza ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è censita in comune di Vicenza, sezione *A*, foglio 7, ai mappali numeri 297-*a*, 297-*b*, 297-*c*, 258-*a*, 258-*b*, confinanti con il fiume Retrone ed il viale Margherita.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Vicenza provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 gennaio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Vicenza

Verbale della seduta tenutasi il 29 agosto 1962 alle ore 9,30, presso l'Amministrazione provinciale di Vicenza per la discussione del seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e si passa alla trattazione degli oggetti.

(*Omissis*).

VICENZA - Tutela belvedere, mapp. 297-*b*, 258-*b*, 297-*a*, 258-*a*, 297-*c*. sezione A, foglio 7, comune di Vicenza.

Interviene in rappresentanza del sindaco l'arch. Alberto Farina dell'Ufficio tecnico comunale.

La Commissione, considerato che trattasi di naturale belvedere dal quale si gode la visuale panoramica molto interessante del colle Monte Berico e della parte antica della città lambita dal Retrone, belvedere che si trova entro il perimetro della città, ed è fiancheggiato inoltre da una strada di grande traffico anche dal punto di vista turistico, stabilisce all'unanimità di proporre il vincolo ai sensi dell'art. 1, lettera 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, lettera 5) del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, sull'area così censita in comune di Vicenza, sezione A, foglio 7:

mapp. 297-*b* e 258-*b* proprietà Esso Standard Italiana;

mapp. 297-*a* e 258-*a* proprietà SAIV Società per Azioni Industriali Vicentina, con sede in Milano;

mapp. 297-*c* proprietà dott. Maria Ceccato;
confinante con fiume Retrone e viale Margherita.

I mappali suddetti risultano già vincolati a verde dal piano regolatore della città di Vicenza.

(*Omissis*).

Fatto, letto e sottoscritto.

Il presidente: CEVESE

Il segretario: NOGARA

(1577)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1967.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Val d'Agri » muratori ed affini tra reduci e combattenti del comune di Craco, con sede in Craco (Matera), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delibera dell'assemblea ordinaria dei soci n. 14 in data 11 aprile 1952, con la quale è stato disposto lo scioglimento volontario, per scadenza dei termini, della Società cooperativa « Val d'Agri », muratori ed affini tra reduci e combattenti del comune di Craco, con sede in Craco (Matera) ed il sig. Domenico D'Elia ne è stato nominato liquidatore;

Vista la lettera del 20 settembre 1966, con la quale il predetto liquidatore si è dimesso dall'incarico;

Vista la nota n. 22660 in data 3 dicembre 1966 dello Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Matera, dalla quale si rileva che esistono tuttora rapporti da definire e che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta, pertanto, la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Val d'Agri » muratori ed affini tra reduci e combattenti del comune di Craco, con sede in Craco (Matera), costituita per rogito notaio Luigi Salomone in data 23 dicembre 1946, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Pietro Altavilla ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1967

Il Ministro: BOSCO

(1571)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1967.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa dell'Azienda elettrica municipalizzata del comune di Mirabella Eclano (Avellino).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la nota n. 6698 del 5 gennaio 1965, con la quale l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha comunicato che per l'Azienda elettrica municipalizzata di Mirabella Eclano (Avellino) non è stata presentata dall'anzidetto Comune la domanda per ottenere la concessione dello esercizio delle attività elettriche ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Viste le note n. 48 in data 9 gennaio 1965 e n. 562 in data 27 febbraio 1965, con le quali il comune di Mirabella Eclano (Avellino) ha comunicato di aver inoltrato all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, in data 16 dicembre 1963, con n. 4842 di protocollo, la domanda di cui sopra;

Vista la nota n. 9336 in data 5 giugno 1965, con la quale l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha comunicato che non risulta pervenuta da parte del comune di Mirabella Eclano (Avellino) nè la domanda in data 16 dicembre 1963 nè alcuna altra richiesta tendente allo stesso fine;

Viste le note n. 58261 e n. 31684, rispettivamente in data 2 dicembre 1965 e 28 maggio 1966, con le quali la prefettura di Avellino — nel trasmettere la documentazione esibita dal comune di Mirabella Eclano (Avellino) a seguito di invito a fornire la prova della spedizione della domanda di concessione del 16 dicembre 1963 — ha reso noto che il Comune stesso ha comunicato che nessun atto deliberativo è stato adottato per la richiesta di concessione;

Considerato che la mancata ricezione della domanda del comune di Mirabella Eclano da parte dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha impedito che l'Ente stesso venisse a conoscenza della manifestazione di volontà del Comune;

Considerato inoltre che non risulta adottata alcuna delibera da parte dei competenti organi comunali per la richiesta di concessione dell'esercizio di attività elettriche, per cui la manifestazione di volontà del comune di Mirabella Eclano non sarebbe comunque formata nei modi prescritti dalla legge;

Considerato pertanto che occorre procedere al trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Azienda elettrica municipalizzata del comune di Mirabella Eclano;

Ritenuto che l'impresa appartenente all'Azienda elettrica municipalizzata del comune di Mirabella Eclano rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Azienda elettrica municipalizzata del comune di Mirabella Eclano (Avellino) è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Azienda elettrica municipalizzata del comune di Mirabella Eclano (Avellino) dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(1663)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1967.

Determinazione dei Comuni colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 nei quali sono applicabili le provvidenze previste dall'art. 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, numero 914, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, nel testo sostituito dalla legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1141;

Ritenuto che occorre indicare i Comuni nei quali la sospensione fino al 30 giugno 1967 della riscossione dei tributi elencati nel primo comma dell'art. 4 sopra citato è disposta per la generalità dei contribuenti;

Viste le proposte delle Intendenze di finanza;

Decreta:

Art. 1.

Nei Comuni appresso indicati la sospensione della riscossione dei tributi elencati nell'art. 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141, è disposta per la generalità dei contribuenti:

provincia di Bologna: Sala Bolognese;
provincia di Brescia: Castelmella;
provincia di Pisa: Pontedera - Castelfranco di Sotto - Santa Croce sull'Arno;
provincia di Pistoia: Ponte Buggianese;
provincia di Rovigo: Porto Tolle;
provincia di Treviso: Gorgo al Monticano - Meduna di Livenza - Motta di Livenza - Ponte di Piave - Portobuffolè - Zenson di Piave;
provincia di Udine: Latisana.

Art. 2.

Nei Comuni elencati nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966 e negli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1966, diversi da quelli elencati nell'art. 1 del presente decreto, la sospensione della riscossione dei tributi fino al 30 giugno 1967 è disposta a richiesta dei soggetti danneggiati.

Gli intendenti di finanza delle Provincie interessate sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 febbraio 1967

Il Ministro: PRETI

(1520)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Emilia-Romagna;

Vista la nota n. 399/14.6 Div. Gabinetto del 17 gennaio 1967, con la quale la prefettura di Bologna comunica che il dott. Vittorino Morselli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente dell'Amministrazione provinciale di Modena ed è stato sostituito dal sig. Sergio Rossi;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna il dott. Vittorino Morselli, dimissionario, con il sig. Sergio Rossi;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Sergio Rossi è chiamato a far parte, quale presidente dell'Amministrazione provinciale di Modena, del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna, in sostituzione del dott. Vittorino Morselli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(1517)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1967.

Integrazione del Comitato regionale per la programmazione economica del Molise.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964, relativo alla nomina in ogni regione, escluse quelle a statuto speciale, di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, concernente l'integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 26 aprile 1965, recante modifica alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica del Molise;

Ritenuta la necessità di integrare il Comitato regionale per la programmazione economica del Molise con i rappresentanti della categoria degli artigiani, con i rappresentanti della cooperazione, con i rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti, nonchè con i rappresentanti dell'Ente provinciale del turismo e degli Enti di sviluppo, e con un quarto rappresentante dei lavoratori;

Decreta:

Articolo unico

Sono chiamati a far parte del Comitato regionale per la programmazione economica del Molise i signori:

De Vita dott. Giuseppe, rappresentante della categoria degli artigiani;

Martino geom. Antonio, rappresentante della Cooperazione;

Manes per. agr. Antonio e Del Monte cav. Vittorino, rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti;

Mastropietro Giuseppe, rappresentante dei lavoratori;

Pistilli avv. Luigi Onorato, rappresentante dell'Ente provinciale del turismo;

Monte comm. Vittorino, rappresentante del Consorzio di 2° grado per lo sviluppo economico del Molise.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(1514)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1967.

Integrazione del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964, relativo alla nomina in ogni regione, escluse quelle a statuto speciale, di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, concernente l'integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 26 aprile 1965, recante modifica alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 28 agosto 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria;

Ritenuta la necessità di integrare il Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria con il rappresentante degli artigiani;

Decreta:

Articolo unico

Il rag. Giuseppe Barbieri è chiamato a far parte, quale rappresentante della categoria degli artigiani, del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(1518)

DECRETO PREFETTIZIO 4 febbraio 1967.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Pistoia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto 8 aprile 1965, n. 1643/15.2.Gab, con il quale è stato ricostituito, per il triennio 1965-1967, il locale Consiglio provinciale di sanità;

Vista la lettera in data 13 novembre 1966, con la quale il dott. Antonio Di Biase ha rassegnato, per motivi professionali, le dimissioni dall'incarico di componente del Consesso predetto, del quale faceva parte in qualità di medico-chirurgo;

Considerato che occorre procedere alla relativa sostituzione;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Francesco Saverio Perini, medico chirurgo, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Antonio Di Biase.

Art. 2.

In conseguenza della suddetta modifica il Consiglio provinciale di sanità risulta così composto:

Presidente:

Prefetto o vice prefetto in caso di assenza o impedimento del prefetto.

Componenti:

Medico provinciale;

Veterinario provinciale;

Presidente del Tribunale;

Ingegnere capo del Genio civile;

Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro;

Ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado, residente in Pistoia;

Ufficiale sanitario del comune di Pistoia;

Direttore della sezione micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pistoia;

Direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pistoia;

Sanesi dott. Osvaldo, medico condotto;

Verreschi Otello, presidente dell'Ospedale di Pescia;

Malvaldi dott. Varese, direttore sanitario Ospedali riuniti di Pistoia;

Rosselli del Turco prof. Lottieri, primario medico Ospedali riuniti di Pistoia;

Pagliai prof. Eugenio, primario chirurgo Ospedali riuniti di Pistoia;

Coturri prof. Enrico, medico chirurgo;

Perini dott. Francesco Saverio, medico chirurgo;

Brancolini Bobbiese dott. Luigi, pediatra;

Melani dott. Renato, esperto in materie amministrative;

Chiostri ing. Enrico e Ferretti ing. Umberto, esperti in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;

Firolo dott. Francesco, rappresentante Ordine dei medici;

Giacomelli dott. Vanni, rappresentante Ordine dei farmacisti;

Bertellotti dott. Agostino, rappresentante Ordine dei veterinari;

Barontini Jolanda, rappresentante Collegio ostetriche;

Mattani A.S.V. Anna Maria, rappresentante Collegio infermiere, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici infanzia;

Ciraolo dott. Vittorio, rappresentante Istituto nazionale previdenza sociale;

Bresciani dott. Mentuccio, rappresentante Istituto nazionale assistenza malattie;

Martelli cav. Luigi, rappresentante Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Salvatore Palmieri, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Pistoia.

Pistoia, addì 4 febbraio 1967

Il prefetto: CHIESI

(1578)

DECRETO PREFETTIZIO 4 febbraio 1967.

Sostituzione di alcuni componenti del Consiglio provinciale di sanità di Gorizia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il proprio precedente decreto 2793/San. del 2 gennaio 1965, relativo alla costituzione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1965-1967;

Considerato che in seguito al trasferimento in altra sede del prof. Leonardo Di Domizio, al decesso del direttore sanitario dell'Ospedale civile di Gorizia, dottor Luigi Marchesini, alle dimissioni del rappresentante dell'Ordine dei farmacisti dott. Milano Martellani ed alla designazione di altro nominativo da parte del Collegio infermiere professionali - Assistenti sanitarie vigilatrici - Vigilatrici d'infanzia, occorre procedere alla nomina di quattro nuovi componenti del predetto Consiglio;

Vista la designazione dell'Ordine dei farmacisti e quella del Collegio infermiere e sentito il medico provinciale per quanto concerne i nuovi componenti non di diritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Adalberto Enzo Fumaneri, rappresentante dell'Ordine dei farmacisti, il dott. Annibale Beviglia, direttore sanitario incaricato dell'Ospedale civile di Gorizia, il prof. Francesco Baldrati, primario chirurgo di ruolo dell'Ospedale civile di Gorizia e la signorina Doliac Norina, presidente del Collegio infermiere professionali - Assistenti sanitarie visitatrici - Vigilatrici d'infanzia sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Gorizia per il triennio 1965-67 in sostituzione, rispettivamente, del dott. Milano Martellani, del dott. Luigi Marchesini, del prof. Leonardo Di Domizio e della signorina Kotnik Andreanna.

Gorizia, addì 4 febbraio 1967

Il prefetto: PRINCIVALLE

(1579)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Torrente Torbido », con sede nel comune di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 594, in data 13 febbraio 1967, sono state approvate, con integrazioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le modifiche apportate agli articoli 14, 16 e 27 dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Torrente Torbido », con sede nel comune di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria), deliberate dal commissario governativo dell'Ente, in data 30 luglio 1965, con deliberazione n. 290.

(1788)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Associazione « Banda musicale di Zogno », con sede in Zogno (Bergamo) ad accettare un lascito

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1967, la Associazione « Banda musicale di Zogno », con sede in Zogno (Bergamo), è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare il lascito costituito dalla quota di 1/8 del ricavo della vendita di un appartamento sito in Milano, via Tommaso Salvini n. 4, distinto al nuovo catasto urbano di quel capoluogo alla partita 45433, foglio 13, mappale 6676 sub. 11, categ. A.2 — cl. 3/a — vani 10,5, disposto in suo favore dal defunto rag. Bernardino Belotti, con testamento olografo pubblicato a rogito del notaio dott. Antonio Allevi il 29 novembre 1963, n. rep. 6525.

(1721)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale circoscrizionale « M. Raimondi » di S. Cataldo (Caltanissetta) ad istituire una scuola-convitto professionale per infermiere a corso biennale ed il successivo corso annuale di abilitazione alle funzioni direttive.

Con decreto n. 300.16.II.18/1-1521, in data 24 gennaio 1967, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale circoscrizionale « M. Raimondi » di S. Cataldo (Caltanissetta) è autorizzata ad istituire una scuola-convitto professionale per infermiere a corso biennale ed il successivo corso annuale di abilitazione alle funzioni direttive.

(1728)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro Cavamonti di Sant'Angelo con sede in Sant'Angelo di Avigliano (Potenza).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 febbraio 1967, la Società cooperativa produzione e lavoro Cavamonti di Sant'Angelo con sede in Sant'Angelo di Avigliano (Potenza) costituita per rogito Claps in data 14 luglio 1958, repertorio 3456, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, a i sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avvocato prof. Vincenzo D'Andrea.

(1602)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia Stella Alpina, con sede in Aosta

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 febbraio 1967, la Società cooperativa edilizia Stella Alpina, con sede in Aosta costituita per rogito Bastrenta in data 22 settembre 1964, repertorio 1049, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Celestino Giuseppe.

(1601)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia Garibaldini, con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 febbraio 1967, la Società cooperativa edilizia Garibaldini, con sede in Roma costituita per rogito Marini in data 7 marzo 1946 repertorio 12277/4559 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Marcello Lucidi.

(1603)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa « Edile », con sede in Miglionico (Matera), in liquidazione ex art. 2544 del Codice civile.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 febbraio 1967, il rag. Giuseppe Lonigro è stato nominato liquidatore della Società cooperativa « Edile », con sede in Miglionico (Matera), in sostituzione del dott. Antonio D'Alema, dimissionario.

(1604)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per smarrimento di tagliandi di ricevuta semestrali

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 2.

E' stato denunciato lo smarrimento dei tagliandi di ricevuta semestrali appresso indicati, relativi ai certificati Prestito della Ricostruzione Redimibile 3,50 %, n. 16377, serie 49, del capitale nominale di L. 100.000 e n. 16378, serie 50 del capitale nominale di L. 100.000, intestati a Canale Guido fu Andrea, domiciliato a Genova:

certificato n. 16377, serie 49, tagliando di scadenza 1° luglio 1970. Rendita semestrale L. 1750;

certificato n. 16377, serie 49, tagliando di scadenza 1° gennaio 1971. Rendita semestrale L. 1750;

certificato n. 16377, serie 49, tagliando di scadenza 1° luglio 1974. Rendita semestrale L. 1750;

certificato n. 16377, serie 49, tagliando di scadenza 1° luglio 1978. Rendita semestrale L. 1750;

certificato n. 16378, serie 50, tagliando di scadenza 1° gennaio 1965. Rendita semestrale L. 1750;

certificato n. 16378, serie 50, tagliando di scadenza 1° luglio 1965. Rendita semestrale L. 1750;

certificato n. 16378, serie 50, tagliando di scadenza 1° luglio 1975. Rendita semestrale L. 1750;

certificato n. 16378, serie 50, tagliando di scadenza 1° gennaio 1976. Rendita semestrale L. 1750;

certificato n. 16378, serie 50, tagliando di scadenza 1° luglio 1978. Rendita semestrale L. 1750;

certificato n. 16378, serie 50, tagliando di scadenza 1° gennaio 1979. Rendita semestrale L. 1750.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al pagamento degli interessi semestrali maturati sui tagliandi predetti.

Il direttore generale: GAGLIARDO

(1852)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 35

Corso dei cambi del 20 febbraio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,22	625,25	625,18	625,25	625,245	625,20	625,25	625,25	625,20	625,25
$ Can.	578,72	578,50	579 —	578,50	578,50	578,65	578,43	578,50	578,65	578,60
Fr. Sv.	144,13	144,12	144,16	144,145	144,15	144,12	144,14	144,145	144,12	144,15
Kr. D.	90,28	90,25	90,25	90,28	90,35	90,28	90,31	90,28	90,28	90,27
Kr. N.	87,41	87,41	87,38	87,41	87,40	87,41	87,44	87,41	87,41	87,40
Kr. Sv.	121,04	121,10	121,10	121,12	121,10	121,05	121,13	121,12	121,05	121,10
Fol.	173,15	173,25	173,25	173,245	173,20	173,15	173,2850	173,245	173,15	173,18
Fr. B.	12,56	12,563	12,5690	12,56375	12,565	12,56	12,5660	12,56375	12,56	12,56
Franco francese	126,37	126,40	126,44	126,465	126,30	126,37	126,44	126,465	126,37	126,39
Lst.	1747,05	1746,75	1747 —	1746,90	1746,65	1747,05	1746,85	1746,90	1747,05	1746,70
Dm. occ.	157,34	157,38	157,37	157,39	157,30	157,33	157,3650	157,39	157,33	157,35
Scell. Austr.	24,16	24,18	24,18	24,18875	24,10	24,18	24,1875	24,18875	24,18	24,17
Escudo Port.	21,79	21,79	21,79	21,795	21,75	21,69	21,7850	21,795	21,79	21,79
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,4285	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 20 febbraio 1967

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,50
Redimibile 3,50 % 1934	100,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,25
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,575
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,45
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,375
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,30
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,175

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 febbraio 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	625,25
1 Dollaro canadese	578,465
1 Franco svizzero	144,142
1 Corona danese	90,295
1 Corona norvegese	87,425
1 Corona svedese	121,125
1 Fiorino olandese	173,265
1 Franco belga	12,565
1 Franco francese	126,452
1 Lira sterlina	1746,875
1 Marco germanico	157,377
1 Scellino austriaco	24,188
1 Escudo Port.	21,79
1 Peseta Sp.	10,429

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente presso il Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 36 dello statuto del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con decreto del Ministro per il tesoro 11 marzo 1948 e modificato con successivi decreti 2 ottobre 1948, 14 giugno 1949, 31 gennaio 1955, 30 giugno 1956, 12 novembre 1957, 9 settembre 1960, 11 agosto 1961 e 6 agosto 1966;

Dispone:

I signori dott. Mario Placella e prof. dott. Salvatore Sassi sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, per la durata di carica prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1967

Il Governatore: CARLI

(1886)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Marcianise, di 2ª categoria, con sede in Marcianise (Caserta), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 2 febbraio 1967, tenuta dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Marcianise, di 2ª categoria, con sede in Marcianise (Caserta), in amministrazione straordinaria, l'avv. Gaetano Scognamiglio è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1887)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Firenzuola, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Firenzuola (Firenze).

Si dà notizia — ai sensi del primo comma dell'art. 64 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni — che in data 22 gennaio 1967 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Firenzuola, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Firenzuola (Firenze), che era stata disposta per la durata di un anno con decreto del Ministro per il tesoro in data 22 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 1966, n. 28.

(1888)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami per il conferimento di centoventi posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 33, relativo al riordinamento del personale di pubblica sicurezza e dei servizi di polizia;

Visto il regio decreto 17 novembre 1932, n. 1595, concernente modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Visto il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, sulla riforma dell'ordinamento organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di gruppo « A »;

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli ordinamenti del personale della pubblica sicurezza;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che — in base ai tempi di espletamento del 1° corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente, presso l'Accademia del Corpo delle guardie di p.s., il quale verrà a concludersi, con le sessioni finali d'esame, nel 1968 — non trova pratica possibilità di attuazione, nel presente concorso, la limitata deroga, al requisito del prescritto titolo di studio, di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono attualmente disponibili centosette posti e che altri tredici posti si renderanno disponibili entro il periodo dei sei mesi successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di centoventi posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Dei suddetti centoventi posti, trenta sono riservati, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti, e fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, agli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio.

La predetta riserva opera con priorità assoluta rispetto alle altre riserve di posti previste da leggi speciali.

I posti riservati che non venissero coperti, saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver conseguito la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche presso una delle Università o uno degli Istituti superiori della Repubblica. Non sono ammessi altri titoli di studio.

B) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°, salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

E) avere il godimento dei diritti politici;

F) avere l'idoneità psico-fisica all'impiego continuativo ed incondizionato nei servizi di istituto; non potranno essere, in ogni caso, giudicati idonei gli aspiranti di statura inferiore a metri 1,64 (uno e sessantaquattro);

G) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato.

Art. 3.

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *B*), è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forme armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385);

d) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 2 aprile 1958, n. 364);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5, in relazione all'art. 2 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404: il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7), nonchè per le categorie ad essi assimilate; e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1; legge 3 giugno 1950, n. 375, artt. 2 e 9; e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, artt. 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539, e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle Provincia di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, artt. 5 e 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2 legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per i mutilati ed invalidi del cessato impero austro-ungarico (art. 2 legge 14 marzo 1961, n. 131);

o) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni; non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella A annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª; nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè, infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3, secondo comma della legge medesima); nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima);

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia; oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4, e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi neanche coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica Amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

Per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

I candidati che avranno superato le prove orali del concorso, saranno sottoposti a visita medica di controllo, in Roma, da parte di una Commissione medica centrale, composta da ufficiali medici di polizia e costituita con decreto ministeriale.

Le pronunzie della Commissione costituiranno giudizio definitivo sulla idoneità psico-fisica all'impiego dei candidati.

I candidati che lo desiderino, potranno richiedere di essere sottoposti preventivamente alla suddetta visita medica di controllo.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera di concetto delle Amministrazioni statali che non siano

in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2; purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione di secondo grado.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale di p.s., redatte su carta da bollo, conformemente al modello allegato, dovranno essere presentate o fatte pervenire direttamente allo stesso Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale di pubblica sicurezza, entro il termine perentorio di giorni sessanta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale della pubblica sicurezza.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda, oltre il cognome e nome:

1) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dal precedente art. 3, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, con indicazione dell'Università o Istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'Amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza; nonchè la dichiarazione esplicita di non essere iscritti ad alcun partito politico, oppure, in caso di iscrizione a partito, di essere disposti a dare le dimissioni dal partito stesso, ove conseguano la nomina.

Nella domanda dovrà farsi espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese o tedesco) scelta dal candidato per la prova obbligatoria, e inoltre dovrà farsi esplicita richiesta delle singole prove facoltative che il candidato intenda eventualmente sostenere (stenografia, telegrafia, fotografia, lingue straniere: francese, inglese o tedesco, diverse da quella scelta come obbligatoria).

I candidati che desiderino essere sottoposti preventivamente alla prevista visita medica di controllo, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso; e saranno — a tal fine — invitati a presentarsi, in Roma, per essere sottoposti alla visita stessa, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale di pubblica sicurezza, entro il termine perentorio di giorni dieci, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

In particolare, ai fini dell'applicazione della prioritaria riserva di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116 — riprodotta, altresì, all'art. 1 del presente bando —, nonchè degli altri benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, degli invalidi del lavoro, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, gli interessati dovranno presentare i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, nonchè gli appartenenti alle altre categorie di cui sono estesi i benefici a favore dei combattenti, dovranno produrre la debita documentazione delle rispettive qualifiche, rilasciata dalle competenti autorità, a termini delle vigenti disposizioni;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, i mutilati ed invalidi della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi della sedicente Repubblica sociale italiana, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il libretto di pensione di guerra, o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre l'attestazione di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, in carta da bollo;

f) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il libretto di pensione privilegiata ordinaria, o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948, o, in-

fine, l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, nonchè la dipendenza da causa di servizio;

g) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno presentare la debita documentazione, a termini della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

h) gli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio, produrranno una dichiarazione dell'Amministrazione presso cui il caduto prestava servizio, relativa a tale loro qualità;

i) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, anche in formazioni non regolari, gli orfani dei caduti in seguito a lesioni riportate nello espletamento di operazioni di bonifica di immobili minati o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei mutilati ed invalidi del cessato impero austro-ungarico, nonchè i figli di persone divenute permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro per fatto di guerra od altro evento che dia titolo a pensione od assegno di guerra, ed i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, od anche una dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio. Gli orfani dei caduti sul lavoro produrranno la debita documentazione a termini della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre. I figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che la madre o il padre fruiscono di pensione. I figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro presenteranno la debita documentazione a termini della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno certificare tale qualità mediante l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno certificare tale qualità mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide al fine di cui sopra anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dai territori ceduti allo Stato Jugoslavo e dalla zona *B* del territorio di Trieste, i profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, nonchè i profughi dall'Algeria e da altri paesi del continente africano da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, certificheranno tale loro qualità con i documenti richiesti rispettivamente dalle leggi 27 febbraio 1958, n. 130, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno fare risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*), in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

q) i candidati che siano dipendenti di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del seguente art. 8;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo, dovranno produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta bollata, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del seguente art. 8.

Ogni altro titolo previsto dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrà essere provato esibendo idonea documentazione.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego. A tale fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale di pubblica sicurezza), nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio o copia autentica rilasciata da notaio in carta da bollo, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma o l'attestazione che il diploma stesso è in corso di compilazione.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento stesso o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato, in bollo, dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato, in bollo, dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato,

la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) i candidati produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, e tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale della amministrazione dalla quale il candidato dipende.

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, od in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonchè gli appartenenti al Corpo delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6) del primo comma. In sostituzione di essi, produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante tale loro qualità.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre su carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

Art. 9.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 7, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 8, e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 10.

Le prove di esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) diritto penale e procedura penale;

2) diritto civile (disposizioni sulla legge in generale, delle persone e della famiglia, della proprietà, delle obbligazioni, della tutela dei diritti);

3) diritto costituzionale ed amministrativo;

Prova orale:

1) le materie sulle quali vertono le prove scritte;

2) economia politica e scienza delle finanze;

3) diritto del lavoro;

4) elementi di diritto internazionale pubblico e di diritto della navigazione;

5) legislazione fondamentale amministrativa, con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza;

6) medicina legale;

7) nozioni di statistica;

8) una lingua straniera (francese, inglese o tedesco) a scelta del candidato, che dovrà dare prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese e dall'inglese o dal tedesco in italiano.

Prove facoltative:

1) stenografia;

2) telegrafia;

3) fotografia;

4) lingue straniere (francese, inglese o tedesca) diverse da quella prescelta come obbligatoria.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano la prova facoltativa in lingue straniere diverse da quella scelta come obbligatoria e dimostrino di saperle parlare e scrivere correntemente può essere attribuito un maggior punteggio fino a 10 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano lodevolmente le prove facoltative di stenografia, telegrafia e fotografia può essere attribuito un maggior punteggio fino a 1,66 cinquantesimi per ciascuna di dette materie.

I punti per le prove facoltative sono attribuiti semprechè i candidati abbiano conseguito l'idoneità nella prova orale.

Per il giudizio sulle prove di lingue straniere e sulle prove facoltative, alla Commissione giudicatrice potrà aggregarsi un esperto per ciascuna prova, con voto consultivo.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo nella località e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 12.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine delle votazioni riportate dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con la riserva di posti prevista dall'art. 1 del presente decreto, nonchè quelle previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini. A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati vice commissari in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale della Amministrazione della pubblica sicurezza.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Il direttore della Divisione personale di pubblica sicurezza è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 gennaio 1967

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1967
Registro n. 5 Interno, foglio n. 91

ALLEGATO

(Modello della domanda, in carta bollata)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale di pubblica sicurezza. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . . a . . . . e residente in . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di centoventi posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

A tal fine ,dichiara:

1) di essere cittadino italiano; 2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .; 3) di non aver riportato condanne penali; 4) di essere in possesso della laurea in . . . . conseguita presso . . . . in data . . . . .; 5) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, in posizione di . . .; 6) di voler sostenere la prova obbligatoria di lingua . . .; 7) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza; 8) di non essere iscritto ad alcun partito politico; 9) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente concorso al seguente recapito: . . . . . .

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive, eventuali variazioni del proprio recapito.

Con osservanza

. . . . . addì . . . . .

Firma e indirizzo

. . . .

Autentica della firma

. . . .

N. B. — *A*) Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, devono indicare in base a quali titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età.

B) Gli aspiranti che siano impiegati della carriera di concetto dell'Amministrazione statale con la qualifica di segretario aggiunto o equiparata devono dichiarare di possedere tale qualifica e di essere, inoltre, in possesso del diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

C) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

D) Gli aspiranti dovranno fare esplicita richiesta delle singole prove di esame facoltative che intendano eventualmente sostenere (stenografia, telegrafia, fotografia, lingue straniere — francese, inglese, o tedesca — diverse da quella scelta come obbligatoria).

E) Gli aspiranti che desiderino essere sottoposti preventivamente alla visita medica di controllo prevista dall'art. 4 del bando di concorso, dovranno farne espressa richiesta nella domanda.

(1664)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo del personale della carriera esecutiva della Corte dei conti spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste. (Circolare 2 febbraio 1967).

Sono disponibili nel ruolo del personale della carriera esecutiva della Corte dei conti, n. 8 (otto) posti di applicato, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili), corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare n. 1019-*A* del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, della Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e della agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili), entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'articolo 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero proprio del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(1667)

Avviso relativo alla graduatoria del concorso per esami a venti posti di vice perito tecnico disegnatore in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del Ministero difesa.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa « Aeronautica » dispensa 24ª del 15 dicembre 1966, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 settembre 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per esami a venti posti di vice perito tecnico disegnatore in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del Ministero difesa (Aeronautica), indetto con decreto ministeriale 12 dicembre 1964.

(1421)

Avviso relativo alla graduatoria del concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a quattro posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario del Ministero difesa.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa « Aeronautica » dispensa 24ª del 15 dicembre 1966, è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 ottobre 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a quattro posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario del Ministero difesa (Aeronautica), indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1965.

(1422)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove d'esame del concorso a venti posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva della Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - Laboratori chimici.

La prova scritta indicata alla parte quarta del programma d'esame del concorso a venti posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - Laboratori chimici, già fissata per il giorno 11 gennaio 1967, è stata rinviata al giorno 14 marzo 1967, alle ore 8 e avrà luogo in Roma, presso la Scuola centrale tributaria « E. Vanoni », sita in via Maresciallo Caviglia n. 24.

Le prove pratiche indicate alle parti seconda e terza del programma d'esame del concorso di cui sopra avranno luogo in Roma, presso il Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette, via della Luce n. 35, a decorrere dal 10 marzo 1967, alle ore 8.

(1907)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del pubblico concorso per esami e per titoli a centoventicinque posti di aspirante assuntore di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea per il Compartimento di Reggio Calabria.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato, n. 2 del 31 gennaio 1967 (Parte 1ª e 2ª), è stata pubblicata la deliberazione n. 328/SC.31/Conc/M.P., del direttore del Compartimento di Reggio Calabria in data 9 novembre 1966, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il pubblico concorso per esami e per titoli a centoventicinque posti di aspirante assuntore di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea per il suddetto Compartimento.

(1798)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 805 in data 31 dicembre 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte mediche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1965;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dall'Ordine dei medici di Pesaro, dalla prefettura di Pesaro e dalle Amministrazioni comunali interessate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Lonoce dott.ssa Anna, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Indraccolo dott. Francesco, vice prefetto;

Spalatin dott. Giuseppe, medico provinciale capo;

Cuppini prof. Renato, primario medico dell'Ospedale civile di Urbino;

Severini dott. Giovanni, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Urbino;

Pespani dott. Vittorio, medico condotto di Pesaro.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal prof. procuratore de Marco Ignazio, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso l'Ospedale civile « S. Maria della Misericordia » di Urbino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura ed all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 28 gennaio 1967

Il medico provinciale: CAVINA

(1523)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 704 in data 1° marzo 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1965;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del suddetto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Livorno, dell'Ordine provinciale dei medici, nonchè dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice di cui in narrativa è costituita come segue:

Presidente:

Marchetti dott. Attilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Porzi dott. Ugo, medico provinciale superiore dei ruoli dei medici del Ministero della sanità;

Prestipino Giarritta dott. Antonio, direttore di sezione della Prefettura di Livorno;

Pozzi prof. Luciano, primario medico degli Spedali riuniti di Livorno;

Righini prof. Antonio, primario chirurgo degli Spedali riuniti di Livorno;

Becherucci dott. Gino, medico condotto.

Segretario:

Nicoletti dott. Giuseppe, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Livorno, nonchè, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Livorno, addì 2 febbraio 1967

Il medico provinciale: BARNABA

(1672)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso al posto di medico scolastico del comune di Modica

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2245 del 15 agosto 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di medico scolastico del comune di Modica;

Visti i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Ritenuto di dovere procedere all'approvazione della graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria relativa all'unico concorrente risultato idoneo nel concorso per il conferimento del posto di medico scolastico del comune di Modica:

Rosa Guglielmo . . . . . . punti 118,30 su 200

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana, sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Ragusa ed a quello del comune di Modica.

Ragusa, addì 6 febbraio 1967

Il medico provinciale: RANDAZZO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero, in data odierna, riguardante l'approvazione della graduatoria dell'unico concorrente risultato idoneo nel concorso pubblico per titoli ed esami indetto per il conferimento del posto di medico scolastico del comune di Modica;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Rosa Guglielmo, unico concorrente idoneo, è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento del posto di medico scolastico del comune di Modica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana, sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Ragusa ed a quello del comune di Modica.

Ragusa, addì 6 febbraio 1967

Il medico provinciale: RANDAZZO

(1595)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.